

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

(Causa T-3/21) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo UNSTOPPABLE – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»]

(2021/C 481/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Power Horse Energy Drinks GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: M. Woller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Robot Energy Europe (Mijas, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2020 (procedimento R 232/2020-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Power Horse Energy Drinks e la Robot Energy Europe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Power Horse Energy Drinks GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 62 del 22.2.2021.

Ricorso proposto il 18 agosto 2021 — TB / ENISA

(Causa T-511/21)

(2021/C 481/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ENISA di rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente, nella misura in cui riassegna la ricorrente ad un ruolo privo di funzioni manageriali, decisione formalizzata mediante la versione firmata del documento inviato dall'ENISA il 13 ottobre 2020 e presentato come una modifica del suo contratto nonché mediante la firma di tale documento da parte sia della ricorrente, sia dell'ENISA il 26 ottobre 2020;
- nella misura necessaria, annullare la decisione della convenuta del 12 maggio 2021, recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, avverso la decisione di rinnovo;